



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

COPIA

Deliberazione N. **12**

del **29/07/2015**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
SFRISO MICHELE	Sindaco	X	
AFFATICATI MARTINA	Consigliere Anziano	X	
AIMI PIETRO	Consigliere	X	
IACOVINO SAVERIO	Consigliere	X	
SCARAVELLA ENRICO	Consigliere	X	
VILLANI LORELLA	Consigliere	X	
QUINTAVALLA PAOLO	Consigliere		X
PAPA GIUSEPPE	Consigliere		X
GRAVAGHI GIULIO	Consigliere	X	
FRITTOLI DEBORAH	Consigliere	X	
FORNASARI FRANCESCO	Consigliere	X	
		n. 9	n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CAVALLI ENRICA.

Il Sig. SFRISO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo;

PRESO ATTO

- del decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014 recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali".
- del Decreto del Ministero dell'Interno datato 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, di approvazione della proroga al 31 maggio 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;
- del decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, recante " Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"(Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 20 maggio 2015) ;

DATO ATTO che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;
- la modifica introdotta dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", che esenta dal pagamento dell'IMU le abitazioni principali, ad esclusione di quelle censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- la quota di alimentazione del FSC posta a carico del Comune di Monticelli d'Ongina per l'anno 2015 è pari ad euro 495.712,43;

Visto altresì l'art. 16 c.6 del D.L. 95/2012 che prevede, per l'anno 2013 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari per l'anno 2015 a 2.600 milioni di euro ;

Vista la Legge 64/2013 (di conversione del D.L. 35/2013) che ha modificato i meccanismi di funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale, che dal 2013 sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

VISTO il D.L. 66/2014 recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011, ai commi 2, 3, 4 e 5, testualmente recita:

“ 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24

giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (75)

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (76)

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che, la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2015, effettuata dall'ufficio tributi del Comune, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147/2013 e s.m.i. , è pari a presunti € 1.610.713,00, al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale pari ad € 495.712,43;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione n. 17 del 27/06/2014;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.610.713,00 al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro **495.712,43**;

RITENUTO, nelle more delle modifiche normative inerenti la riforma della tassazione sugli immobili ,di proporre la conferma delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:

- ✍ 0,46 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle unità immobiliari censite in categoria A/01, A/08 e A/09;;
- ✍ 0,46 per cento per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- ✍ 0,46 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati con modalità commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché della attività di cui all'art 16, lett a) della legge 20.05.1985 n. 222.
- ✍ 0,95 per cento per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- ✍ di determinare in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico - Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Su proposta della Giunta,

CON VOTAZIONE UNANIME: favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n .0 tutti espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015:
 - 0,46 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle unità immobiliari censite in categoria A/01, A/08 e A/09;;
 - 0,46 per cento per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
 - 0,46 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati con modalità commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché della attività di cui all'art 16, lett a) della legge 20.05.1985 n. 222.
 - 0,95 per cento per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
 - di determinare in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015
- 3) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di conferma delle aliquote I.M.U., verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Dlgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopo di che con separata unanime votazione espressa nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale (consiglieri presenti e votanti n. 9)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000.

PARERI *dei responsabili dei servizi* : **art.49 co. 1** *di regolarità tecnica e art. 147-bis* *Controllo di regolarità amministrativa e contabile* **del Testo Unico D.lgs 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA la sottoscritta RAGGI ADRIANA, responsabile servizio esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA

IL RESPONSABILE SERVIZIO

f.to RAGGI ADRIANA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to SFRISO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CAVALLI ENRICA

.....
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale dell'Ente www.comune.monticelli.pc.it ai sensi dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69 per 15 giorni consecutivi dal **05/08/2015** al **20/08/2015** su conforme dichiarazione dell'operatore addetto ai sensi delle procedure approvate con atto G.C. 113/2010 .

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa CAVALLI ENRICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina li 05/08/2015.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. **2001/11311** del **12.11.2001** relativa al superamento dei "controlli necessari e preventivi di legittimità" in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ATTO ESECUTIVO DAL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;

decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CAVALLI ENRICA